Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2025/2121(INI)

8.6.2026

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla lotta alle frodi in materia di IVA – Efficacia della cooperazione transfrontaliera in materia di frodi IVA e impatto sul bilancio dell'UE (2025/2121(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Ondřej Knotek

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta alle frodi in materia di IVA – Efficacia della cooperazione transfrontaliera in materia di frodi IVA e impatto sul bilancio dell'UE

(2025/2121(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– visto l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE),

– vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso della Procura europea (EPPO) e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alle informazioni sull'imposta sul valore aggiunto a livello dell'Unione (COM(2025)0685), presentata dalla Commissione il 14 novembre 2025.

– visto il Libro bianco della Commissione del 16 luglio 2025 sulla revisione dell'architettura antifrode (COM(2025)0546),

– vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale[1] ("direttiva PIF"),

– visto il pacchetto sull'IVA nell'era digitale (ViDA), formalmente adottato l'11 marzo 2025,

– vista la relazione della Commissione dell'11 dicembre 2025 dal titolo "Il divario dell'IVA – Relazione 2025",

– viste la relazione speciale n. 08/2025 della Corte dei conti europea, del 24 marzo 2025, dal titolo "Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione" e la relazione speciale n. 26/2025, del 15 dicembre 2025, dal titolo "Organismi dell'UE che lottano contro le frodi – Mandati chiari, ma lo scambio di informazioni e la supervisione da parte della Commissione rimangono insufficienti",

– visto il parere 1/2026 del Garante europeo della protezione dei dati, del 7 gennaio 2026, sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda l'accesso dell'EPPO e dell'OLAF alle informazioni sull'IVA, in cui si dichiara a favore di un accesso mirato ai dati sull'IVA, insistendo nel contempo sulla necessità di preservare i regimi giuridici distinti applicabili al contrasto amministrativo e penale,

– vista la relazione della sua commissione per il controllo dei bilanci, del 30 marzo 2026,

[1] GU L 198, 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj.

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – Lotta contro la frode – Relazione annuale 2024,

– vista la procedura d'iniziativa avviata il 22 gennaio 2026 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post-2027 mediante la revisione dell'architettura antifrode (2026/2006(INI)),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0000/2026),

A. considerando che la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC), comunemente nota come "frode carosello", costituisce una delle minacce più gravi e più strutturalmente radicate per l'integrità delle risorse proprie dell'UE;

B. considerando che l'individuazione e il perseguimento efficaci dei regimi "carosello" dipendono da una cooperazione rapida, strutturata ed efficace sul piano operativo tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, le autorità di contrasto e gli organismi antifrode a livello dell'UE;

C. considerando che la relazione 2025 sul divario dell'IVA stima un ammanco di gettito IVA a livello dell'UE pari a 128 miliardi di EUR; che, secondo le stime, le frodi carosello costano all'UE tra i 12,5 e i 32,8 miliardi di EUR all'anno;

D. considerando che la relazione annuale 2025 dell'EPPO rivela che le frodi in materia di entrate, superiori ai 45 miliardi di EUR, rappresentano oltre il 67 % dei danni totali stimati in tutte le indagini in corso; che i gruppi della criminalità organizzata sono coinvolti nei sistemi "carosello" su vasta scala che riguardano diversi Stati membri e sono all'origine dell'86 % dei danni nei casi di criminalità organizzata;

E. considerando che dalla relazione speciale n. 26/2025 della Corte dei conti europea si evince che, sebbene l'OLAF, l'EPPO, Europol ed Eurojust abbiano mandati chiaramente definiti e non sovrapposti, le persistenti carenze nello scambio di informazioni tra tali organismi incidono sensibilmente sul numero e sulla tempestività delle indagini; che, dalle costatazioni della Corte dei conti europea, risulta altresì che la Commissione non dispone di sufficienti meccanismi di vigilanza per verificare se il recupero integrale degli importi abbia effettivamente avuto luogo a seguito di ordinanze giudiziarie; che nelle risoluzioni sulla PIF il Parlamento europeo ha costantemente chiesto una rendicontazione più rigorosa in materia di recuperi e invitato con urgenza la Commissione a fornire dati misurabili nelle relazioni contabili incentrate su risultati tangibili;

F. considerando che la revisione dell'architettura antifrode ha dato il via a un processo di riesame strutturato che vede coinvolti l'OLAF, l'EPPO, Europol, Eurojust, Eurofisc, l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e la proposta autorità doganale dell'UE; che la Commissione ha confermato che la revisione dell'architettura antifrode è concepita per realizzare l'architettura legislativa del quadro finanziario pluriennale (QFP) post-2027 per quanto riguarda la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

G. considerando che la Commissione insiste sulla necessità che la condizionalità antifrode,

l'accesso delle componenti dell'architettura antifrode dell'UE alle informazioni pertinenti per ragioni investigative e di azione penale, gli obblighi rigorosi in capo al servizio di coordinamento antifrode (AFCOS) e le strategie nazionali antifrode coordinate, nonché solidi meccanismi di recupero siano tutti integrati come requisiti orizzontali nei regolamenti settoriali del QFP, nel regolamento finanziario[2] e negli strumenti specifici che disciplinano l'architettura antifrode dell'UE;

H. considerando che Eurofisc, una rete multilaterale di funzionari di collegamento fiscale degli Stati membri, si è dimostrata efficace come meccanismo decentrato di allerta precoce; che il suo strumento di analisi della rete delle operazioni (TNA) genera intelligence operativa sulle catene IVA transfrontaliere sospette; che, in base alla proposta della Commissione di modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, all'EPPO e all'OLAF sarebbe concesso un accesso diretto e centralizzato al sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES) e a Eurofisc, nell'ambito dei rispettivi mandati e fatte salve le garanzie in materia di protezione dei dati, come rilevato dal Garante europeo della protezione dei dati;

I. considerando che, oltre alle frodi carosello, le frodi IVA all'importazione – in particolare l'abuso fraudolento del regime doganale 42 e dello sportello unico per le importazioni – costituiscono una fonte significativa e crescente di perdita di gettito; che la relazione speciale n. 08/2025 della Corte dei conti europea ha individuato vulnerabilità sistemiche che permettono agli operatori di paesi terzi di sfruttare tali meccanismi; che, per quanto riguarda la proposta della Commissione di modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, il Parlamento ha chiesto una cooperazione e scambi efficaci tra le autorità doganali e le autorità competenti in materia di IVA al fine di permettere lo svolgimento di controlli incrociati tempestivi ed esaustivi delle pertinenti informazioni sulle operazioni doganali e sulle dichiarazioni IVA;

J. considerando che il pacchetto ViDA prevede l'introduzione della fatturazione elettronica e della comunicazione digitale in tempo reale per le operazioni intracomunitarie tra imprese entro il 2030;

K. considerando che gli AFCOS istituiti in ciascuno Stato membro in linea con l'articolo 12, lettera a), del regolamento sull'OLAF[3] fungono attualmente da principale interfaccia nazionale per la cooperazione con l'OLAF e il livello interno dell'architettura antifrode dell'UE; che l'efficacia degli AFCOS varia notevolmente da uno Stato membro all'altro; che la revisione del loro ruolo dovrebbe essere affrontata nell'ambito della revisione del regolamento OLAF;

Interventi antifrode in materia di IVA nel QFP post-2027

1. rinnova le proprie richieste tese a evidenziare la necessità di un'azione coordinata a livello dell'UE contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA e a invitare gli Stati membri a intensificare la cooperazione amministrativa e a rendere operativo il sistema

[2] Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).

[3] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).

multilaterale di allerta rapida per le frodi carosello; invita la Commissione a riconsiderare la possibilità di abbassare la soglia di 10 milioni di EUR di cui all'articolo 2 della direttiva PIF, in cui i singoli danni nazionali possono scendere al di sotto della soglia mentre i danni aggregati a livello dell'UE sono sostanziali; ribadisce la necessità di rafforzare l'architettura antifrode per il QFP post-2027 e l'esigenza che l'EPPO e l'OLAF individuino soluzioni efficaci per esercitare il loro mandato in relazione a gravi reati transfrontalieri in materia di IVA; ribadisce altresì che i casi di frode carosello si sono moltiplicati con un più ampio coinvolgimento delle reti della criminalità organizzata, il che richiede scambi più intensi e un migliore coordinamento tra le componenti dell'architettura antifrode;

2. ritiene che gli strumenti legislativi trattati nella presente risoluzione siano intesi a costruire l'infrastruttura antifrode essenziale del QFP post-2027; insiste sulla necessità che il prossimo QFP e i suoi regolamenti settoriali garantiscano disposizioni antifrode rigorose ed efficaci dal punto di vista operativo, anche nel settore della protezione dell'IVA;

3. esprime preoccupazione per il diffuso ricorso a finanziamenti non collegati ai costi per una parte sostanziale dei programmi nell'ambito del prossimo QFP e avverte che, in assenza di garanzie adeguate, tale approccio comporta ingenti rischi e indebolisce la verificabilità;

4. insiste pertanto sull'importanza dell'architettura antifrode dell'UE nel contesto del QFP successivo al 2027 e incoraggia le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione a intensificare la loro cooperazione, in particolare in termini di scambio di informazioni sulle attività criminali/fraudolente in relazione ai fondi dell'UE e di garanzia di accesso reciproco ai dati; ricorda l'importanza del coordinamento e di una migliore cooperazione con le autorità giudiziarie e di polizia degli Stati membri ai fini della lotta alle frodi in materia di IVA;

5. invita la Commissione in tale contesto a: i) porre in essere un quadro di governance comune per coordinare tutti gli attori antifrode, ii) attuare un sistema di segnalazione unificato per consolidare le informazioni disponibili e iii) promuovere un maggiore impiego degli strumenti digitali per migliorare la raccolta, lo scambio e l'analisi dei dati;

Cooperazione transfrontaliera: ovviare alla carenza di informazioni

6. sottolinea che la concessione all'EPPO e all'OLAF di un accesso diretto, automatizzato e centralizzato al VIES, a Eurofisc e al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti è essenziale per garantire l'efficace contrasto delle frodi carosello transfrontaliere; invita la Commissione a fornire chiari orientamenti procedurali agli organi competenti per garantire la certezza del diritto ed evitare qualsiasi ostacolo a un impiego efficace e, se del caso, simultaneo degli strumenti di indagine amministrativa e penale; insiste sulla necessità che, se adottato, il regolamento (UE) n. 904/2010 modificato sia attuato nel pieno rispetto dei diversi quadri giuridici applicabili al mandato amministrativo dell'OLAF e al mandato di contrasto penale dell'EPPO, in linea con il parere 1/2026 del Garante europeo della protezione dei dati del 7 gennaio 2026;

7. evidenzia il fatto che la cooperazione transfrontaliera sulle frodi in materia di IVA richiede non solo lo scambio di dati a livello dell'UE ma anche solidi meccanismi di cooperazione bilaterale e multilaterale tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri;

8. invita la Commissione a sostenere interventi finalizzati a rafforzare l'efficacia operativa di Eurofisc; insiste sul fatto che lo strumento di analisi della rete delle operazioni (TNA) di Eurofisc dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, dotandolo di capacità di riconoscimento dei modelli assistite dall'IA, che permetterebbero l'individuazione transfrontaliera in tempo reale di catene di operazioni IVA sospette; invita gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione reciproca nell'ambito di Eurofisc e a garantire la fornitura tempestiva e completa dei dati relativi alle operazioni;

9. insiste sull'importanza di verificare efficacemente le domande di registrazione ai fini dell'IVA; ritiene che il punto di intervento più efficace dal punto di vista strutturale ed efficiente in termini di costi nel ciclo delle frodi carosello sia il momento della creazione dell'operatore inadempiente;

10. riconosce che il meccanismo di inversione contabile, di cui agli articoli 199 bis e 199 ter della direttiva IVA[4], ha dimostrato una chiara efficacia quale strumento antifrode mirato, eliminando la possibilità strutturale per gli operatori inadempienti di riscuotere l'IVA e scomparire prima di rimetterla; insiste sul fatto che tale meccanismo dovrebbe essere mantenuto e, se del caso, ampliato; invita la Commissione a presentare in tempo utile una proposta volta a estendere e, se giustificato dalle evidenze, ad ampliare l'ambito di applicazione degli articoli 199 bis e 199 ter oltre il 2026;

11. rileva con preoccupazione che le reti della criminalità organizzata si servono sempre più delle operazioni in cripto-attività come meccanismo di stratificazione per i proventi delle frodi carosello in materia di IVA, sfruttando la pseudonimia e la trasferibilità transfrontaliera delle cripto-attività per spostarsi rapidamente e occultare i proventi fraudolenti prima che siano individuati; si compiace dell'entrata in vigore della direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio[5] (DAC8), che impone ai prestatori di servizi per le cripto-attività di comunicare i dati delle operazioni in cripto-attività alle autorità fiscali nazionali a decorrere dal 2026; invita la Commissione a garantire, nell'ambito della revisione dell'architettura antifrode, che i dati di comunicazione della DAC8 siano accessibili a Eurofisc, all'OLAF e all'EPPO nell'ambito dei rispettivi mandati ai fini delle indagini sulle frodi in materia di IVA; invita la Commissione a valutare in che misura i dati comunicati dai fornitori di servizi per le cripto-attività abbiano contribuito a individuare i proventi delle frodi in materia di IVA e a riferire le sue conclusioni al Parlamento e al Consiglio entro il 2028;

12. invita la Commissione a effettuare una valutazione preventiva della vulnerabilità del rischio di frodi carosello in materia di IVA e di reati finanziari che incidono sulle operazioni relative ai crediti di carbonio e alle quote di emissioni nell'ambito della fase 2 del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS2) e a rinviare il lancio operativo dell'ETS2 in presenza di un rischio elevato di tali reati; ricorda che l'ETS

[4] Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
[5] Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).

originario dell'UE è stato il vettore di uno dei maggiori sistemi di frode carosello nella storia dell'UE, con perdite stimate a circa 5 miliardi di EUR tra il 2008 e il 2009, e che tali sistemi sono stati smantellati soltanto dopo che i danni erano già stati arrecati; insiste sulla necessità che la Commissione individui e affronti il problema delle vulnerabilità strutturali nell'architettura delle operazioni dell'ETS2 prima che il sistema entri in funzione; invita la Commissione a comunicare i risultati di tale valutazione al Parlamento e al Consiglio e a includere nelle norme operative dell'ETS2 tutte le garanzie ritenute necessarie;

13. invita la Commissione a garantire, nel quadro dell'attuazione tecnica del pacchetto ViDA, che i dati di comunicazione digitale in tempo reale generati nell'ambito degli obblighi di fatturazione elettronica e comunicazione digitale siano tecnicamente interoperabili con lo strumento TNA di Eurofisc e accessibili, nell'ambito dei rispettivi mandati e fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati, all'OLAF e all'EPPO ai fini dell'individuazione delle frodi transfrontaliere in materia di IVA; invita la Commissione a riferire al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2031 in merito ai risultati operativi dell'utilizzo dei dati ViDA nei casi transfrontalieri di individuazione delle frodi in materia di IVA, tra cui il numero di fascicoli aperti, i danni stimati individuati e gli importi recuperati;

La riforma dell'architettura antifrode dell'UE

14. plaude alla revisione dell'architettura antifrode da parte della Commissione quale iniziativa tempestiva ed esaustiva per mappare l'architettura esistente, individuarne le carenze e promuovere la coerenza nell'intero ciclo di lotta alle frodi; sottolinea che tale revisione rappresenta l'occasione per creare un quadro antifrode dell'UE realmente integrato in tempo utile per il QFP post-2027;

15. invita la Commissione a garantire che la comunicazione del 2026 risultante dalla revisione dell'architettura antifrode sia accompagnata da un pacchetto legislativo concreto che copra la revisione legittimamente attesa del regolamento OLAF e del regolamento EPPO[6] e, se del caso, un'ulteriore modifica coerente del regolamento Europol[7], del regolamento Eurojust[8], del quadro di governance di Eurofisc e della direttiva PIF; sottolinea di attendersi che la revisione dell'architettura antifrode si traduca in una modifica legislativa vincolante concordata e non in semplici linee guida in materia di coordinamento;

16. insiste sulla necessità che la revisione dell'architettura antifrode garantisca canali di comunicazione adeguati, termini chiari e modalità uniformi per quanto riguarda le misure e le azioni adottate per tutelare le entrate e la risorsa propria basata sull'IVA,

[6] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/2021-01-10).

[7] Testo consolidato: regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/2026-01-11).

[8] Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/2025-11-04).

presentando dati e cifre chiari sui risultati conseguiti e sulle loro implicazioni per il bilancio dell'UE, in modo tale da permettere una chiara comprensione dei risultati conseguiti dall'architettura antifrode rispetto agli obiettivi previsti e alle risorse investite;

17. esorta la Commissione a utilizzare la revisione dell'architettura antifrode per affrontare il problema del deficit di governance individuato dalla relazione speciale n. 26/2025 della Corte dei conti europea, della mancanza di rendicontabilità e dell'assenza di una più ampia visione d'assieme delle strategie e delle priorità delle singole componenti; chiede l'introduzione di un sistema di rendicontazione strutturata e periodica sulle azioni di follow-up intraprese in risposta alle raccomandazioni e alle sentenze dell'OLAF riguardo ai fascicoli dell'EPPO;

18. ritiene che dalla revisione dell'architettura antifrode debba scaturire un'architettura più chiara affinché la funzione di indagine amministrativa dell'OLAF possa integrare il mandato dell'EPPO in materia di azione penale; constata con preoccupazione che meno del 1 % delle segnalazioni all'EPPO proviene dall'OLAF; insiste sulla necessità che il prossimo pacchetto legislativo sulla strategia antifrode instauri una vera e propria complementarità tra l'OLAF e l'EPPO attraverso protocolli di condivisione delle informazioni giuridicamente vincolanti e meccanismi automatici di deferimento e preveda anche obblighi di comunicazione al Parlamento e al Consiglio su tale questione specifica;

Componenti dell'architettura antifrode: regolamento OLAF

19. invita la Commissione a presentare modifiche mirate al regolamento OLAF per rafforzare il ruolo dell'AFCOS; insiste sulla necessità che le funzioni minime comuni dell'AFCOS siano essere chiaramente definite nel regolamento, inclusa la sua cooperazione con l'OLAF in tutte le fasi della durata delle indagini e la fornitura di informazioni tempestive sulle azioni di follow-up adottate in risposta alle raccomandazioni dell'OLAF;

20. è del parere che l'attuale mandato dell'OLAF dovrebbe essere valutato in termini della sua adeguatezza rispetto alle indagini transfrontaliere in materia di IVA e, a tale proposito, invita la Commissione a valutare se il regolamento OLAF debba essere precisato o modificato per eliminare qualsiasi ambiguità in merito alla competenza dell'OLAF in relazione alle frodi IVA a danno del bilancio dell'UE;

21. si attende che il pacchetto legislativo sulla strategia antifrode introduca misure volte a garantire un seguito adeguato alle raccomandazioni dell'OLAF, tra cui un meccanismo rafforzato del principio "conformità o spiegazione" sia per le autorità nazionali che per i servizi della Commissione, invitandoli a dare esecuzione alle raccomandazioni dell'OLAF in materia di recupero finanziario entro un periodo di tempo ragionevole o a fornire una giustificazione;

22. invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento e al Consiglio in merito al tasso di attuazione delle raccomandazioni dell'OLAF, anche per quanto riguarda i fascicoli inerenti all'IVA;

Componenti dell'architettura antifrode: regolamento EPPO e direttiva PIF

23. rinnova il proprio invito di lunga data alla Commissione a valutare se la soglia di 10 milioni di EUR di cui all'articolo 2 della direttiva PIF debba essere abbassata, in quanto potrebbe non riuscire a rilevare meccanismi di frodi MTIC strutturati in più Stati membri e, se del caso, a proporre una modifica che ponga rimedio a tale problematica;

24. è consapevole dell'importante ruolo svolto dall'EPPO nella tutela degli interessi finanziari dell'UE; ritiene che la revisione in corso del regolamento EPPO dovrebbe confermarne il mandato, consentendo di prestare la necessaria attenzione alle condotte illecite che incidono sul bilancio dell'UE, e chiede misure volte a garantire che l'EPPO, nell'ambito della sua capacità operativa, sia in grado di gestire indagini complesse e multigiurisdizionali sulle frodi carosello in materia di IVA;

25. insiste sul fatto che la revisione del regolamento EPPO dovrebbe affrontare la questione essenziale del recupero delle risorse dell'UE che sono state oggetto di frodi e altri illeciti penali e che sono state sequestrate e confiscate a seguito degli interventi dell'EPPO; sottolinea che l'articolo 38 del regolamento EPPO stabilisce che il trattamento dei beni confiscati è disciplinato dal diritto nazionale e che, allorché un'indagine dell'EPPO sfocia in un provvedimento definitivo di confisca, i beni o gli importi sequestrati sono gestiti secondo le procedure e il diritto nazionale dello Stato membro interessato;

26. comprende e approva l'attuale disciplina in virtù della quale, una volta emessa una sentenza definitiva, si applicano le normali procedure nazionali di cessione delle attività; rimarca che, di conseguenza, non esiste attualmente un meccanismo giuridico nazionale o europeo unico che obblighi uno Stato membro a trasferire i flussi illegali di contante confiscato direttamente nel bilancio dell'UE e che, allorché un tribunale nazionale emette un provvedimento di confisca definitivo in un fascicolo di competenza dell'EPPO, la normativa prevede che i fondi confluiscano nel Tesoro nazionale o nel bilancio nazionale dello Stato membro in questione;

27. constata l'esiguità degli importi recuperati destinati al bilancio dell'UE a seguito del loro sequestro da parte dell'EPPO e della loro confisca da parte dei tribunali nazionali; sottolinea che il recupero definitivo dei fondi perduti non rientra tecnicamente nel mandato operativo dell'EPPO e che questo cessa una volta ottenuto un provvedimento di condanna e confisca; ritiene che occorra aggiungere una disposizione specifica per chiarire i ruoli e le responsabilità, tenendo conto della necessità di coinvolgere le autorità dell'UE nel processo di recupero, fatti salvi i diritti e le aspettative legittimi delle parti in causa e di chi ha subito danni; sostiene che l'autorità di bilancio e di discarico deve essere pienamente consapevole dell'impatto finanziario delle confische e della loro esecuzione;

Componenti dell'architettura antifrode: regolamento Europol

28. accoglie con favore l'evoluzione strutturale in corso nel ruolo operativo di Europol e chiede la revisione del rispettivo regolamento per ampliare il mandato analitico e di sostegno di tale organo nei casi di frode in materia di IVA;

29. chiede che a Europol sia concessa la capacità giuridica di proporre formalmente all'EPPO e alle autorità nazionali competenti l'avvio di indagini transfrontaliere sulle frodi in materia di IVA allorché la sua analisi dei big data individua prove di reti criminali transfrontaliere sistematiche; insiste sul fatto che gli strumenti di informazione finanziaria di Europol assistiti dall'IA dovrebbero essere pienamente impiegati a

supporto delle attività TNA di Eurofisc per le questioni relative all'IVA e a favore di tutte le operazioni antifrode, ove utile e opportuno;

Componenti dell'architettura antifrode: regolamento Eurojust

30. invita la Commissione a includere nella revisione del regolamento Eurojust disposizioni che rafforzino il ruolo di coordinamento di tale agenzia nei casi complessi e multigiurisdizionali di frode in materia di IVA; propone la creazione di un'apposita capacità di coordinamento operativo in seno a Eurojust per i casi di frode in materia di IVA;

31. insiste sulla necessità che il regolamento Eurojust riveduto rafforzi la cooperazione giudiziaria in materia di congelamento dei beni e raccolta di prove; sottolinea che la rete di punti di contatto giudiziari di Eurojust deve essere pienamente operativa per l'esecuzione degli ordini europei di indagine nelle indagini sulle frodi in materia di IVA;

Recupero degli importi interessati da frodi

32. insiste sul fatto che la dissuasione e l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'UE richiedono non solo l'indagine e il perseguimento delle frodi in materia di IVA, ma anche l'effettivo recupero degli importi sottratti in maniera fraudolenta; deplora la persistente frammentazione e la scarsa efficienza dei processi di recupero, come evidenziato dalla relazione speciale n. 26/2025 della Corte dei conti europea e dalle relazioni annuali dell'OLAF; rimarca di aver ripetutamente esortato la Commissione, nelle sue risoluzioni sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE, a elaborare relazioni più rigorose in materia di recupero, sebbene non abbia ottenuto risultati soddisfacenti;

33. invita la Commissione a creare un meccanismo di monitoraggio strutturato sulle azioni di follow-up intraprese in risposta alle condanne dell'EPPO e alle raccomandazioni amministrative dell'OLAF sui casi inerenti all'IVA, specificando gli importi effettivamente recuperati rispetto agli importi di cui si raccomanda il recupero, e le chiede di riferire annualmente al Parlamento e al Consiglio in merito a tale questione;

Frodi IVA all'importazione e nesso con le frodi doganali

34. prende atto con preoccupazione delle conclusioni della relazione speciale n. 08/2025 della Corte dei conti europea sulle frodi IVA all'importazione, in cui si individuano carenze sistemiche nell'applicazione degli obblighi in materia di IVA all'importazione; insiste sul fatto che la sottodichiarazione fraudolenta del valore in dogana, l'uso improprio delle esenzioni IVA all'importazione e l'infiltrazione dei flussi del commercio elettronico provenienti da paesi terzi costituiscono crescenti fattori di perdita di gettito strettamente interconnessi con le frodi IVA intracomunitarie;

35. invita la Commissione a porre rimedio, nel pacchetto legislativo sulla strategia antifrode, alle vulnerabilità individuate nei regimi doganali 42 e nello sportello unico per le importazioni; insiste sulla necessità che l'architettura tecnica che disciplina il centro doganale digitale dell'UE sia progettata, fin dall'inizio, per garantire la piena interoperabilità in tempo reale con lo strumento TNA di Eurofisc e con i sistemi investigativi dell'OLAF e dell'EPPO nell'ambito dei rispettivi mandati; invita la Commissione a garantire il riferimento incrociato automatizzato dei dati delle

dichiarazioni doganali con i dati di registrazione ai fini dell'IVA nel VIES e con gli indicatori di rischio di Eurofisc;

°

° °

36. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea, alla Procura europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.